



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.162

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;

Visto l'articolo 23, primo comma, dell'Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europea reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002;

Visto il Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102;

Visto l'articolo 12 del Decreto 20 maggio 1996 n.59;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 20 settembre 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI

Art.1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto delegato si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Repubblica di San Marino o che ne escono.
2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:
 - a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
 - b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.
3. Il presente decreto delegato non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri della Unione Europea intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.
4. Il presente decreto delegato si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria.

5. Il presente decreto delegato non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. A tal scopo viene redatta l'autodichiarazione di cui all'allegato III del presente decreto delegato per la registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi o altri animali da parte del proprietario o detentore e vistata dall'Autorità competente.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "animali": animali vertebrati vivi;
- b) "centri di raccolta": luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;
- c) "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
- d) "posto di ispezione frontaliero": posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;
- e) "legislazione veterinaria comunitaria": la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE e le successive disposizioni di attuazione;
- f) "autorità competente": il Dipartimento Prevenzione, nello specifico l'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare;
- g) "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;
- h) "posti di controllo": i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97 e successive modifiche e al Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102;
- i) "punto di uscita": posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità;
- j) "viaggio": l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
- k) "detentore": persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
- l) "nave adibita al trasporto di bestiame": nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
- m) "lungo viaggio": viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
- n) "mezzi di trasporto": veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;
- o) "sistemi di navigazione": infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente decreto delegato;
- p) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente;
- q) "organizzatore":
 - i) trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero
 - ii) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio;
 - iii) persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II;
- r) "luogo di partenza": il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.

Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che:

- i) la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 50 km. Ovvero che il luogo di caricamento e il centro di raccolta siano ubicati all'interno del territorio sammarinese;
- ii) gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta;
- s) "luogo di destinazione": il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e:
 - i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero
 - ii) macellato;
- t) "luogo di riposo o trasferimento": qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;
- u) "equide registrato": equide registrato ai sensi del Decreto 3 marzo 1995 n.38;
- v) "nave traghetto": nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari;
- w) "trasporto": il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
- x) "trasportatore": persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- y) "equidi non domati": equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;
- z) "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.

Art. 3

(Condizioni generali per il trasporto di animali)

1. Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
 - b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
 - c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
 - d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
 - e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
 - f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
 - g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impianto e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
 - h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

CAPO II

ORGANIZZATORI, TRASPORTATORI, DETENTORI E CENTRI DI RACCOLTA

Art. 4
(Documentazione di trasporto)

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
 - a) la loro origine e proprietà;
 - b) il luogo di partenza;
 - c) la data e l'ora di partenza;
 - d) il luogo di destinazione;
 - e) la durata prevista del viaggio.
2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al comma 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.

Art. 5
(Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali)

1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, comma 1 o all'articolo 11, comma 1.
2. I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento.
3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:
 - a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche;
 - b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento.
4. Per i lunghi viaggi tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri e/o Paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

Art. 6
(Trasportatori)

1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, comma 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.
2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 10, comma 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, comma 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.
5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali.
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:

- a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
- b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.

7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 50 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all'articolo 18, comma 2 o all'articolo 19, comma 2.

9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, Capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 7

(Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto)

1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Art. 8

(Detentori)

1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.

2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra San Marino e Stati membri, o tra San Marino e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

Art. 9

(Centri di raccolta)

1. Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1.

2. Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a:

- a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I;
- b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente decreto delegato e delle sanzioni in caso di violazione;
- c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente decreto delegato;
- d) in caso di inosservanza del presente decreto delegato ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi;
- e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d).

CAPO III

DOVERI E OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 10

(Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore)

1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:
 - a) i richiedenti siano stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente decreto delegato, incluse se del caso guide delle buone pratiche;
 - c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del comma 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.

Art. 11

(Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi)

1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:
 - a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, comma 1;
 - b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:
 - i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, comma 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;
 - ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, comma 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;
 - iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
 - iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, comma 9:

- a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
 - b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Art. 12

(Limite alle richieste di autorizzazione)

1. I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 all'autorità competente della Repubblica di San Marino.

Art. 13

(Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente)

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, comma 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto.
2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, comma 1 contrassegnandola con un numero unico. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato.
3. L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all'articolo 10, comma 1 o all'articolo 11, comma 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato.
4. L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Art. 14

(Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi)

1. Per lunghi viaggi tra San Marino e Stati membri della CE e tra San Marino e paesi terzi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, l'autorità competente del luogo di partenza:
- a) effettua controlli adeguati per verificare che:
 - i) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani;
 - ii) il giornale di viaggio presentato dall'organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente decreto delegato;
 - b) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente decreto delegato;
 - c) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l'autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio;
 - d) invia quanto prima all'autorità competente del luogo di destinazione, del punto di uscita o del posto di controllo, le informazioni relative alle modalità del lungo viaggio previsto riportate nel giornale di viaggio.

2. In deroga al comma 1, lettera c), la timbratura del giornale di viaggio non è richiesta per i trasporti effettuati utilizzando il sistema di cui all'articolo 6, comma 9.

Art. 15

(Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio)

1. L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del lungo viaggio, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il presente decreto delegato e in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V.

2. In caso di lunghi viaggi con Stati membri e con paesi terzi, i controlli di idoneità al trasporto al luogo di partenza, di cui all'allegato I, capo I, sono eseguiti prima del carico nel quadro dei controlli sulla salute degli animali di cui alla pertinente normativa veterinaria comunitaria, nei limiti temporali stabiliti da tale normativa.

3. Quando il luogo di destinazione è un macello, i controlli previsti al comma 1 possono essere effettuati nel quadro delle ispezioni sul benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

4. Le registrazioni dei movimenti dei mezzi di trasporto su strada ottenute attraverso il sistema di navigazione possono essere utilizzate, se del caso, per effettuare tali controlli.

Art. 16

(Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente)

1. L'autorità competente assicura che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i dati registrati:

- dall'apparecchio di controllo installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- dal sistema di navigazione.

Art. 17

(Corsi di formazione e certificato di idoneità)

1. Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 9, comma 2, lettera a).

2. Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, comma 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di San Marino e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

Art. 18

(Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada)

1. I mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi devono essere in possesso di un certificato di omologazione a condizione che i mezzi di trasporto siano stati ispezionati da

un'autorità competente riconosciuta e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.

2. Il certificato, conforme al modello riportato nell'allegato III, capo IV è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la sua validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

3. L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato.

4. La Repubblica di San Marino può accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, comma 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore.

Art. 19

(Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame)

1. L'autorità competente delega ad altra autorità competente di uno Stato Membro della Comunità Europea o ad un organismo designato da quest'ultimo il rilascio su richiesta di un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame da parte di un operatore sammarinese, a condizione che la nave:

- a) operi a partire da uno Stato Membro della Comunità Europea;
- b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;
- c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame.

Art. 20

(Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico)

1. L'autorità competente delegata ai sensi del punto 1. dell'articolo 19 ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:

- a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare;
- b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni;
- c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento.

Art. 21

(Controlli al punto di uscita e al posto d'ispezione frontiera)

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, allorché gli animali sono presentati al punto di uscita o al posto d'ispezione frontiera, i veterinari ufficiali controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente decreto delegato e in particolare:

- a) che i trasportatori abbiano presentato copia di un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 10, comma 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, comma 1;
- b) che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani abbiano presentato un certificato di idoneità valido ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

- c) che gli animali siano idonei a continuare il viaggio;
 - d) che i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano conformi all'allegato I, capo II e, se del caso, capo VI;
 - e) che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme all'eventuale accordo internazionale citato nell'allegato V applicabile ai paesi terzi in questione;
 - f) se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.
2. In caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali del punto di uscita e del posto d'ispezione frontiera eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all'allegato II, sezione 3 "Luogo di destinazione". Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al comma 1 sono conservate dall'autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento.
3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare.

Art. 22

(Ritardi nel trasporto)

1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente decreto delegato. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontiera per dare priorità al trasporto di animali.
2. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto, a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Tra il termine del carico e la partenza non si frappone alcun ritardo ingiustificato. Se una partita di animali dev'essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli.

CAPO IV

ATTUAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 23

(Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente decreto delegato da parte dei trasportatori)

1. L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente decreto delegato non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali. Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione.

Art. 24

(Assistenza reciproca e scambio di informazioni)

1. Le norme e le procedure d'informazione di cui alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio si applicano ai fini del presente decreto delegato.

2. La Repubblica di San Marino comunica alla Commissione Europea gli estremi di un punto di contatto ai fini del presente decreto delegato, compreso, ove disponibile, un indirizzo elettronico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, e trasmette gli eventuali aggiornamenti di tali informazioni.

Art. 25 *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque e a qualsiasi titolo violi le disposizioni del presente decreto delegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €1.500,00 a €9.000,00.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio del trasporto di animali da uno a tre mesi.

Art. 26 *(Violazioni e notifica di violazioni)*

1. In caso di violazione del presente decreto delegato, l'autorità competente prende le misure specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Un'autorità competente, allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente decreto delegato, lo notifica senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato, all'autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

3. Un'autorità competente del luogo di destinazione, allorché riscontra che il viaggio si è svolto in violazione del presente decreto delegato, ne informa senza indugio l'autorità competente del luogo di partenza. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

4. Allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente decreto delegato o allorché riceve una notifica ai sensi del comma 2 o 3, ove necessario un'autorità competente:

- a) intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino;
- b) sottopone il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si procede al carico degli animali;
- c) sospende o revoca l'autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione.

5. In caso di violazione del presente decreto delegato ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al presente decreto delegato.

6. In caso di infrazione grave o ripetuta al presente decreto delegato, la Repubblica di San Marino può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da uno Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24.

Art. 27 *(Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti)*

1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente decreto delegato siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui

documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in territorio sammarinese e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La percentuale delle ispezioni aumenta ove si accerti che le disposizioni del presente decreto delegato non sono state rispettate.

Art. 28

(Guide delle buone pratiche)

1. La Repubblica di San Marino incoraggia l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente decreto delegato e in particolare dell'articolo 10, comma 1.

CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE E COMITATOLOGIA

Art. 29

(Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione)

1. Gli allegati del presente decreto delegato sono modificati dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato alla Sanità, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici.
2. In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, San Marino può stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

SPECIFICHE TECNICHE

[di cui al Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162, articoli 6, terzo comma, 8, primo comma e 9, primo comma e secondo comma, lettera a)]

CAPO I
IDONEITÀ AL TRASPORTO

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:
 - a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
 - b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
 - c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
 - d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
 - e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;
 - f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;
 - g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
 - a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze aggiuntive; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
 - b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;
 - c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili; e
 - d) sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.
4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
5. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.
7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

CAPO II MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
- c) essere puliti e disinfettati;
- d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
- e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
- f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
- g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucchiolo;
- h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
- i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

- a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;
- b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.

1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche.

Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate dev'essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.

2. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su strada o su rotaia

2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in conformità del punto 5.1.

2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.

3. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su navi traghetto

3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorché i veicoli sono caricati:

- a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;
 - b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.
- 3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.

4. Disposizioni aggiuntive per il trasporto per via aerea

- 4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi nella versione indicata nell'allegato VI.
- 4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

5. Disposizioni aggiuntive per il trasporto in contenitori

- 5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.
- 5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.
- 5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

CAPO III PRATICHE DI TRASPORTO

1. Carico, scarico e accudimento degli animali

- 1.1 Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.
- 1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:
- a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;
 - b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure

- 1.3 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
- a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
 - b) essere pulite e disinfettate.
- 1.4 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4 % rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50 % rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad

esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;

b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.

1.5 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.

1.6 Durante le operazioni di carico e scarico dev'essere assicurata un'illuminazione appropriata.

1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Trattamento degli animali

1.8 È proibito:

a) percuotere o dare calci agli animali;

b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;

d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;

f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

1.9 Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

1.10 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.

1.11 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione

1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

a) animali di specie diverse;

b) animali di taglia o età significativamente diverse;

c) verri o stalloni adulti da riproduzione;

d) maschi sessualmente maturi e femmine;

e) animali con corna e animali senza corna;

f) animali reciprocamente ostili;

g) animali legati e animali slegati.

1.13 Le lettere a), b), c) e e) del punto 1.12 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili,

siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

2. Durante il trasporto

2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII.

2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento dev'essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.

2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.

2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.

2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nel capo V. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore.

L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME O PER LE NAVI CHE TRASPORTANO CONTENITORI VIA MARE

SEZIONE 1

(Requisiti relativi alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame)

1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti dev'essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente.

2. I compartimenti in cui gli animali sono destinati a essere trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria secondo le seguenti regole:

a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;

b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;

c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.

3. La capacità di stoccaggio o di produzione di acqua dolce dev'essere appropriata per soddisfare i requisiti in materia di abbeveraggio stabiliti al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto.

4. Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione d'acqua in caso di guasto del sistema primario.

5. Il sistema di canalizzazione dev'essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.

6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Dev'essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale.

Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali.

7. In tutti gli spazi riservati agli animali dev'essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti regole della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.

8. I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella timoniera:

a) ventilazione;

b) fornitura d'acqua dolce e drenaggio;

c) illuminazione;

d) ove necessario, produzione di acqua dolce.

9. La fonte principale di energia dev'essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia dev'essere sufficiente a sostituire la fonte principale per un periodo continuativo di tre giorni.

SEZIONE 2

(Riserva di alimenti e acqua sulle navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare)

Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare con equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina recano dal momento della partenza, per i viaggi che superano le 24 ore, sufficiente lettiera ed alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più 25 % ovvero, se maggiore, una scorta bastante per tre giorni di lettiera, alimenti e acqua.

Tabella 1

Fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare

Categoria	Alimenti (in % del peso vivo dell'animale)		Acqua dolce (litri per animale) (*)
	Foraggio	Alimenti concentrati	
Bovini e equidi	2	1,6	45
Ovini	2	1,8	4
Suini	-	3	10

(*) I requisiti minimi per quanto concerne l'acqua dolce fissati nella quarta colonna possono essere sostituiti per tutte le specie da un riserva d'acqua pari al 10 % del peso vivo dell'animale.

Il foraggio può essere rimpiazzato da alimenti concentrati e viceversa. Tuttavia, occorre prestare debita attenzione alle necessità di talune categorie di animali che devono abituarsi al cambio di alimentazione per quanto concerne le esigenze del loro metabolismo.

CAPO V

INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

1. Equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina

1.1 Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto degli equidi domestici ad eccezione degli equidi registrati e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina, fatta eccezione per il trasporto aereo.

1.2 La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a 8 ore.

1.3 La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.

1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

- i vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;
- i suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua;
- gli equidi domestici, possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore;
- tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

1.5 Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

1.6 Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia se la durata massima del viaggio supera quella di cui al precedente punto 1.2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 1.4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione dei periodi di riposo.

1.7 a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2, salvo che le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti da 1.2 a 1.4.

1.8 Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

1.9 Fatte salve le disposizioni di cui ai punti da 1.3 a 1.8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da un punto di partenza a un punto di destinazione situati sul proprio territorio.

2. Altre specie

2.1 Per il pollame, gli uccelli domestici e i conigli domestici devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di:

a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure

b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

2.2 I cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.

2.3 Altre specie, diverse da quelle elencate ai punti 2.1 o 2.2, sono trasportate conformemente alle istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto delle eventuali cure specifiche necessarie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

1. Tutti i lunghi viaggi

Tetto

1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione

1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

1.4 Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.

1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa dev'essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento.

Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.

Divisori

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie

1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici

delle specie bovina e suina soltanto se:

- gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;
- i vitelli hanno più di quattordici giorni di età;
- i suini pesano più di 10 Kg.

I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare

2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura

3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forbice di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.

3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m³/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.

3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

4. Sistema di navigazione

4.1 I mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1° gennaio 2012 per quelli di nuova costruzione e dal 1° gennaio 2013 per tutti gli altri, devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio di cui all'allegato II, sezione 4 e informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico.

CAPO VII SPAZI DISPONIBILI

Gli spazi disponibili per gli animali devono corrispondere almeno alle dimensioni in appresso:

A. Equidi domestici

Trasporto ferroviario

Cavalli adulti 1,75 m² (0,7 x 2,5 m) (*)

Cavalli giovani (6-4 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 1,2 m² (0,6 x 2 m) 48 ore)

Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 2,4 m² (1,2 x 2 m) 48 ore)

Pony (altezza inferiore a 144 cm) 1 m² (0,6 x 1,8 m)

Puledri (0-6 mesi) 1,4 m² (1 x 1,4 m)

(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m.

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Cavalli adulti 1,75 m² (0,7 x 2,5 m)

Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 1,2 m² (0,6 x 2 m) 48 ore)

Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 2,4 m² (1,2 x 2 m) 48 ore)

Pony (altezza inferiore a 144 cm) 1 m² (0,6 x 1,8 m)

Puledri (0-6 mesi) 1,4 m² (1 x 1,4 m)

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo

0-100 kg 0,42 m²

100-200 kg 0,66 m²

200-300 kg 0,87 m²

300-400 kg 1,04 m²

400-500 kg 1,19 m²
500-600 kg 1,34 m²
600-700 kg 1,51 m²
700-800 kg 1,73 m²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg m²/animale

200/300 0,90/1,175
300/400 1,175/1,45
400/500 1,45/1,725
500/600 1,725/2
600/700 2/2,25

B. Bovini

Trasporto ferroviario

Categoria Peso approssimativo (in kg) Superficie in m² per animale

Vitelli d'allevamento 55 0,30-0,40

Vitelli medi 110 0,40-0,70

Vitelli pesanti 200 0,70-0,95

Bovini medi 325 0,95-1,30

Bovini di grandi dimensioni 550 1,30-1,60

Bovini di grandissime dimensioni > 700 > 1,60

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Categoria Peso approssimativo (in kg) Superficie in m² per animale

Vitelli d'allevamento 50 0,30-0,40

Vitelli medi 110 0,40-0,70

Vitelli pesanti 200 0,70-0,95

Bovini medi 325 0,95-1,30

Bovini di grandi dimensioni 550 1,30-1,60

Bovini di grandissime dimensioni > 700 > 1,60

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Peso approssimativo (in kg) Superficie in m² per animale

50 70 0,23 0,28

Categoria

Vitelli

300 500 0,84 1,27

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg m²/animale

200/300

300/400

400/500

500/600

600/700

0,81/1,0575

1,0575/1,305
 1,305/1,5525
 1,5525/1,8
 1,8/2,025

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C. Ovini/caprini

Trasporto ferroviario

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m2 per animale
Montoni tosati	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

5.31.200 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 3/31

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m2 per animale
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	< 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto stradale

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m2 per animale
Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	< 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m2 per animale.

Trasporto aereo

Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo:

Peso medio(in kg)	Superficie al suolo per ovino/caprino (in m2)
25	0,20

50	0,30
75	0,40

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m2/animale
20/30	0,24/0,265
30/40	0,265/0,290
40/50	0,290/0,315
50/60	0,315/0,34
60/70	0,34/0,39

D. Suini

Trasporto ferroviario e stradale

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2.

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

Peso medio	Superficie al suolo per suino
15kg	0,13 m2
25kg	0,15 m2
50kg	0,35 m2
100 kg	0,51 m2

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m2/animale
fino a 10	0,20
20	0,28
45	0,37
70	0,60
100	0,85
140	0,95
180	1,10
270	1,50

E. pollame

Densità per il trasporto di pollame in contenitori:

Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo:

Categoria	Superficie in cm ²
Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg.

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

GIORNALE DI VIAGGIO

[di cui al Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162, articoli 5, quarto comma, 8, secondo comma, 14, primo comma, lettere a) e c) e all'articolo 21, secondo comma)]

1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato.

2. Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni:

Sezione 1 — Pianificazione

Sezione 2 — Luogo di partenza

Sezione 3 — Luogo di destinazione

Sezione 4 — Dichiarazione del trasportatore

Sezione 5 — Modello per la relazione sulle anomalie

Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro. I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice.

3. L'organizzatore:

a) identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico;

b) si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia ricevuta dall'autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità;

c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14, lettera (a);

d) si assicura che il giornale di viaggio sia timbrato come previsto all'articolo 14, comma 1;

e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.

4. I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l'autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato utilizzando il modello riportato alla sezione 5.

5. Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione.

A richiesta il giornale di viaggio è messo a disposizione dell'autorità competente.

6. Se il viaggio si conclude nel territorio della Comunità il trasportatore compila e firma la sezione 4 del giornale di viaggio.

7. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.

8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:

a) una copia del giornale di viaggio compilato;

b) Il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.

Il documento di cui alla lettera a) è restituito all'autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'articolo 6, comma 9.

Allorché i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'articolo 6, comma 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio.

Appendice

SEZIONE 1

PIANIFICAZIONE

SEZIONE 2

LUOGO DI PARTENZA

SEZIONE 3

LUOGO DI DESTINAZIONE

SEZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

SEZIONE 5

MODELLO PER LA RELAZIONE SULLE ANOMALIE N. ...

Copia della relazione sulle anomalie accompagnata da copia della sezione 1 del giornale di viaggio va trasmessa all'autorità competente.

CAPO I

**Autorizzazione dei trasportatori ai sensi del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162,
articolo 10, primo comma**

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N. (TRANSPORTER AUTHORIZATION)		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) Ragione sociale (Company name)	TIPO (TYPE) 1 NON VALIDO (NOT VALID) PER LUNGHI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)	
2.2. Indirizzo (Address) 2.3. Città (Town) 2.4. Codice postale (Postal code) 2.5. Stato (Country) 2.6. Telefono (Telephone) 2.7. Fax 2.8. Email		
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN): Tipi di animali (Types of animals) ☐ Modi di trasporto (Modes of transport) ☐ Specificare (Specify here):		
4. AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION) 4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority) 4.2. Telefono (Telephone) 4.3. Fax 4.4. Email 4.5. Data (Date) 4.6. Luogo (Place) 4.7. Timbro ufficiale (Official stamp) 4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		

CAPO II
Autorizzazione dei trasportatori ai sensi del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162
articolo 11, primo comma

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N. (TRANSPORTER AUTHORIZATION)		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) Ragione sociale (Company name)	TIPO (TYPE) 2 VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALL JOURNEYS) COMPRESI I LUNGH VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)	
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice postale (Postal code)	2.5. Stato (Country)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e (SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain): Tipi di animali (Types of animals) ☐ Modi di trasporto (Modes of transport) ☐ Specificare (Specify here):		
Data di scadenza (Expiry date)		
4. AUTORITA' CHE RILASCI L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)		
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date)	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale (Official stamp)
4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		

CAPO III
Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani ai sensi del
Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162, articolo 17, secondo comma

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO ⁽¹⁾

1.1. Cognome

1.2. Nome

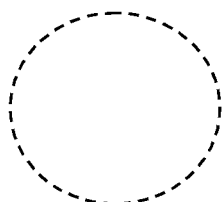
1.3. Data di nascita	1.4. Luogo e paese di nascita	1.5. Nazionalità
----------------------	-------------------------------	------------------

2. CERTIFICATO N.

2.1. La presente autorizzazione è valida fino a

3. ORGANISMO CHE RILASCI IL CERTIFICATO

3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato

3.5. Data	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPO IV

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162, articolo 18, secondo comma

1. IMMATRICOLAZIONE (LICENCE) N.		
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione (Equipped with Navigation System): SI (VES) NO		
Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (Types of animals allowed to be transported)		
SUPERFICIE IN M²/PIANO (AREA IN M²/DECK)		
La presente omologazione è valida fino a (This authorisation is valid until) :		
4. AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)		
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date) ufficiale	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro (Official stamp)
4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		

CAPO V

Autodichiarazione per la registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi o altri animali ai sensi del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162, articolo 1, quinto comma

Il sottoscritto:

COGNOME: NOME: cittadinanza:

nato a il / / residente in

CAP via/piazza.....

n.....

codice ISS. tel. fax e-mail

in qualità di proprietario/detentore di:

☐ equidi allevati per diporto;

☐ equidi registrati o non da macello in quanto non DPA (non destinati alla produzione di alimenti);

☐ equidi trasportati senza finalità economica;

☐ altri animali (specificare specie).

custoditi presso la propria abitazione/allevamento codice aziendale

sito a C.A.P. località..... in via

.....n. telefono fax

e - mail

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace

DICHIARA

☐ di conoscere gli articoli 3 e 27 del Decreto Delegato n.162/2011 che recepisce il Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

☐ di trasportare esclusivamente i propri animali, con il proprio automezzo/trailer/van

marca e tipo..... targa.....

soddisfacendo i requisiti del sopra citato articolo 3;

☐ che il sopra indicato mezzo di trasporto/contenitore ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

superficie mq **altezza mt**.....

Si impegna altresì a effettuare periodicamente il controllo e la manutenzione ai fini del mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come trasportatore di equidi o altri animali “conto proprio”, ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data

firma

*Visto della competente autorità veterinaria U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

San Marino , data.....

L'Autorita' Competente U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

*Il visto **non** deve essere interpretato come un atto di consenso (parere sanitario) che, invece, deve ritenersi sostituito dalla presente autodichiarazione del trasportatore circa la conformità del mezzo all'art.3 del Reg. CE 1/2005. Tale visto comprova unicamente che il mezzo è iscritto nell'apposito registro delle persone che trasportano animali propri non destinati alla produzione di alimenti con finalità non in relazione con un'attività economica, tenuto dalla U.O.S .Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

..indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto degli animali

ALLEGATO IV FORMAZIONE

I conducenti di trasporti su strada e i guardiani di cui all'articolo 6, comma 5 e all'articolo 17, comma 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al punto 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente, la quale assicura l'indipendenza degli esaminatori.

I corsi di formazione di cui al punto 1 comprendono almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:

- a) articoli 3 e 4 e allegati I e II;
- b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
- c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
- e) cure di emergenza agli animali;
- f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

ALLEGATO V ACCORDI INTERNAZIONALI

di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e)

Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

ALLEGATO VI

NORME INTERNAZIONALI PER CONTENITORI, RECINTI O STALLI ADATTI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI PER VIA AEREA

di cui all'allegato I, capitolo II (4.1)

Regolamenti per il trasporto di animali vivi dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA), trentunesima edizione, 1o ottobre 2004.

Appendice

SEZIONE 1

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ^(a) ^(b)		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio		
		1.3. Telefono/Fax		
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)				
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE		
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora	
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i		
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m ²):		
6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA				
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora		
7. Il sottoscritto, organizzatore, dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di aver preso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del Decreto Delegato n. 162/2011				
8. Firma dell'organizzatore				

^(a) Organizzatore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera q) del **Decreto Delegato n. 162/2011**

^(b) Se l'organizzatore è un trasportatore, specificare il numero di autorizzazione.

SEZIONE 2
LUOGO DI PARTENZA

1. DETENTORE nel luogo di partenza – Nome e indirizzo (se diverso dall'organizzatore menzionato alla sezione 1) ^(a)		
2. Luogo e Stato membro di partenza ^(b)		
3. Data e ora del caricamento del primo animale ^(b)	4. Numero di capi caricati (b)	5. Identificazione del mezzo di trasporto
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di partenza, dichiara con la presente di essere stato presente al caricamento degli animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del caricamento, gli animali erano idonei al trasporto e che strutture e procedure per accudire gli animali erano conformi alle disposizioni del Decreto Delegato n. 162/2011 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.		
7. Firma del detentore nel luogo di partenza		
8. CONTROLLI ADDIZIONALI ALLA PARTENZA		
9. VETERINARIO nel luogo di partenza (nome e indirizzo)		
10. Il sottoscritto, veterinario, dichiara con la presente di aver controllato e approvato il caricamento degli animali summenzionati. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento della partenza, gli animali erano idonei al trasporto e che il mezzo di trasporto e le pratiche di trasporto erano conformi alle disposizioni del Decreto Delegato n. 162/2011		
11. Firma del VETERINARIO		

^(a) Detentore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera k) del **Decreto Delegato n. 162/2011**

^(b) Se diverso dalla sezione 1.

SEZIONE 3
LUOGO DI DESTINAZIONE

1. DETENTORE nel luogo di destinazione/ VETERINARIO UFFICIALE – Nome e indirizzo ^(a)			
2. Luogo e Stato membro di destinazione/Punto di controllo ^(a)		3. Data e ora del controllo	
4. CONTROLLI ESEGUITI		5. RISULTATO DEI CONTROLLI	
		5.1. CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO	5.2. RISERVA/E
4.1. Trasportatore Numero di autorizzazione ^(b)		☐	☐
4.2. Conducente Numero del certificato di idoneità		☐	☐
4.3. Mezzo di trasporto Identificazione ^(c)		☐	☐
4.4. Spazio disponibile Spazio medio/animale in m ²		☐	☐
4.5. Registrazioni sul giornale di viaggio e limiti della durata del viaggio		☐	☐
4.6. Animali (specificare il numero di ciascuna categoria)			
Numero totale degli animali controllati	N: Non idonei	M: morti	I: Idonei
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di destinazione/veterinario ufficiale, dichiara con la presente di aver controllato la partita di animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del controllo, quanto sopra è stato constatato; dichiara altresì di essere consapevole del fatto che le autorità competenti devono essere informate quanto prima delle eventuali riserve e ogniqualvolta si rilevino animali morti.			
7. Firma del detentore nel luogo di destinazione/ veterinario ufficiale (con timbro ufficiale)			

^(a) Cancellare la dicitura non pertinente.
^(b) Se diverso dalla sezione 1.
^(c) Se diverso dalla sezione 2.

SEZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

DEVE ESSERE COMPILATO DAL CONDUCENTE DURANTE IL VIAGGIO E MESSO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO DI PARTENZA ENTRO [UN MESE] DALLA DATA DI ARRIVO AL LUOGO DI DESTINAZIONE						
Itinerario effettivo - Punti di riposo, trasferimento o uscita						
Luogo e indirizzo	Arrivo		Partenza		Durata della sosta	Motivo
	Data	ora	Data	Ora		
Motivi delle eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto/Altre osservazioni						Data e ora di arrivo nel luogo di destinazione
Numero e motivo di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio						
Nome e firma del o dei CONDUCENTI			Nome e numero di autorizzazione del TRASPORTATORE			
Il sottoscritto, in qualità di trasportatore, certifica con la presente che le informazioni sopra fornite sono esatte e dichiara di essere consapevole che qualsiasi incidente nel corso del viaggio che abbia comportato la morte di animali deve essere dichiarato alle autorità competenti del luogo di partenza. Firma del trasportatore Data e luogo						

SEZIONE 5

MODELLO PER LA RELAZIONE SULLE ANOMALIE N. ...

Copia della relazione sulle anomalie accompagnata da copia della sezione 1 del giornale di viaggio va trasmessa all'autorità competente.

1. DICHIARANTE: Nome, funzioni e indirizzo	
2. Luogo e Stato membro in cui l'anomalia è riscontrata	3. Data e ora in cui è riscontrata l'anomalia
4. TIPO DI ANOMALIA/E SECONDO IL DECRETO DELEGATO N. 162/2011	
4.1. Idoneità al trasporto ⁽¹⁾ (Allegato I, capitolo I) ☐	4.6. Spazio disponibile ⁽⁶⁾ (Allegato I, capitolo VII) ☐
4.2. Mezzo di trasporto ⁽²⁾ (Allegato I, capitoli II e IV) ☐	4.7. Autorizzazione del trasportatore ⁽⁷⁾ (Articolo G6) ☐
4.3. Pratiche di trasporto ⁽³⁾ (Allegato I, capitolo III) ☐	4.8. Certificato di idoneità del conducente ⁽⁸⁾ ☐
4.4. Limiti della durata del viaggio ⁽⁴⁾ (Allegato I, capitolo V) ☐	4.9. Registrazioni sul giornale di viaggio ☐
4.5. Disposizioni addizionali per lunghi viaggi ⁽⁵⁾ (Allegato I, capitolo VI) ☐	4.10. Altro ☐
4.11. Osservazioni:	
5. Il sottoscritto dichiara con la presente di aver controllato la partita degli animali summenzionati e di aver formulato le riserve menzionate nella presente relazione per quanto concerne la conformità alle disposizioni del Decreto Delegato n. 162/2011 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.	
6. Data e ora della dichiarazione all'autorità competente	7. Firma del dichiarante

⁽¹⁾ Allegato I, capitolo I e capitolo VI, paragrafo 1.9.

⁽²⁾ Allegato I, capitolo II e capitolo IV.

⁽³⁾ Allegato I, capitolo III.

⁽⁴⁾ Allegato I, capitolo V.

⁽⁵⁾ Allegato I, capitolo VI.

⁽⁶⁾ Allegato I, capitolo VII.

⁽⁷⁾ Articolo 6.

⁽⁸⁾ Articolo 6, paragrafo 5.